



Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Amministrativo e Tributario

RACCOMANDATA A LIANO

Al Settore Aggiornamento e
Formazione del Personale
Centro Direzionale IS. C/3
NAPOLI (19/02)

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2012. 0910605 10/12/2012

Mittente : Giurisdizione esclusiva

Assegnatario : Aggiornamento e formazione del personale

Classifica : 4.



e p.c. Al Presidente della G.R.C.
Via S. Lucia, 81
NAPOLI

Prat.n. 1279/12

Giudizio innanzi al T.A.R. Campania - Napoli
promosso da: **Cautiero Pasquale**

Si trasmette copia del ricorso ad istanza del nominato in oggetto, con preghiera di far tenere a questa Avvocatura dettagliata relazione in merito, corredata di tutti i documenti che saranno ritenuti utili per la difesa di questa Amministrazione.

Si specifica che l'invianda documentazione dovrà pervenire in **QUADRUPLICE COPIA** cartacea, nonché una copia su supporto informatico, così come richiesto dalla Autorità giurisdizionale adita ai sensi dell'art. 136, comma 2, del D.Lgs. n.104 del 02/07/2010 (nuovo Codice del Processo Amministrativo).

Si segnala, altresì, che nel ricorso è contenuta istanza di sospensione del provvedimento impugnato onde la presente richiesta ha carattere di **URGENZA**.

IL COORDINATORE DELL'AREA

Avv. Maria d'Elia

Al /as

oh
12.12.2012

Avv. Maria Laura Rita Laudadio

Dom. Fiscale: Via Tito Livio n. 20 - 80122 Napoli

Studio: Via F. Caracciolo n. 15 - 80122 Napoli

Partita IVA 06676610634

Cod. Fisc. LDD MML 61C62 B180L

18709
fw

CA
1279/2012

COPIA V.CA
1255/12
1245

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA

30 NOV. 2012

CAMPANIA - NAPOLI

Mandato

avv. Maria Laura Laudadio

RICORRE

il dr. **Paquale Cautiero**, nato a Cercola il 05.12.1966, residente in Cercola

(NA) alla via Carafa n. 52/A, rapp.to e difeso dall'avv.to Maria Laura

Laudadio C.F. LDDMLR61C62B180L, con la quale elegge domicilio in

Napoli alla via F. Caracciolo n. 15.

Ai sensi e per gli effetti degli art. 133-134-176 c.p.c., così

come modificati dal decreto legge 14.03.2005 convertito in legge

14.05.2005 n.80, ss.mm.ii., il sottoscritto procuratore dichiara di voler

ricevere gli avvisi così come previsti dagli articoli sopra indicati al seguente

recapito e-mail marialauraritalaudadio@avvocatinapoli.legalmail.it, e al

seguente recapito fax 081/682855.

Il sottoscritto dr. **Pasquale Cautiero** C.F.: C.F.: CTRPQL66T05C495P. Vi

nomino e costituisco mio

procuratore e difensore nel

presente giudizio conferendoVi

ogni più ampia facoltà ivi

compresa quella di

sottoscrivere il presente atto,

proporre motivi aggiunti,

memorie difensive e

quant'altro possa occorrere in

corso di causa dando sin d'ora

per rato e fermo il Vs. operato.

Eleggo domicilio con Voi in

Napoli alla Via F. Caracciolo

n. 15

Vi autorizzo al trattamento dei

dati personali ai sensi e per gli

effetti del D.Lgs. 30.06.2003 n.

196.

[Signature]

Vi è visto per autentico
l'originale.

[Signature]

CONTRO

La Regione Campania

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA ADOZIONE DELLE PIU' IDONEE MISURE CAUTELARI

EX ART. 55 C.P.A.

- della nota prot. 2012 - 0812970 datata 06.11.2012 successivamente

pervenuta a mezzo A/R a firma del dirigente del Settore Aggiornamento

e formazione del Personale - Regione Campania - dr. Francesco P.

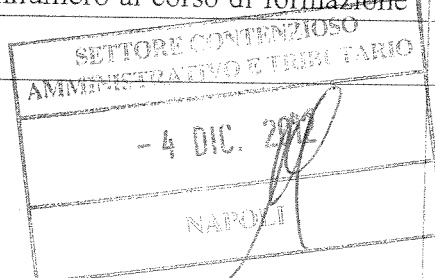
Iannuzzi, recante non accoglimento della richiesta formulata dal

ricorrente, con atto stragiudiziale di diffida e messa in mora

dell'11.10.2012 di ammissione in soprannumero al corso di formazione

specifico in medicina generale;

33631



- se e per quanto di ragione del verbale di coordinamento interregionale del 2007, con cui si decide il contingentamento degli aventi diritto all'ammissione in soprannumero ex lege 401/2000 nella misura del 10% dei posti messi a concorso mai comunicato, richiamato nei presupposti del provvedimento di diniego;
- del verbale del 01.02.2008 redatto da commissione tecnica interregionale.
- e per l'annullamento di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, connesso e conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente

PER LA DECLARATORIA

del diritto del ricorrente all'ammissione in soprannumero ai corsi di formazione specifica di medicina generale triennio 2012-2015.

FATTO

Il dr. Cautiero si è iscritto alla facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Napoli il 30.8.1985.

Il ricorrente ha conseguito la laurea il 05.3.1998 con voti 100/110 e l'abilitazione all'esercizio della professione nella 1^ sessione dell'anno 1998.

Il dr. Cautiero è iscritto all'albo dei medicina della provincia di Napoli a decorrere dal 18.6.1998.

Dalla data di iscrizione all'albo il ricorrente non ha dato mai luogo a cause lesive della deontologia professionale, né risultano provvedimenti disciplinari a suo carico.

Con decreto n. 16 del 27.2.2012, pubblicato sul BURC n. 15 del 5.3.2012, il dirigente del settore aggiornamento e formazione professionale ha indetto pubblico concorso per esami per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale relativo agli anni 2012-2015.

Il contingente dei medici abilitati all'esercizio professionale da ammettere al corso di formazione specifica è quantificato dall'art. 1 del bando di concorso in n. 80 posti.

Il dr. Cautiero in possesso dei requisiti previsti dal bando ha partecipato alla selezione, risultando all'esito delle prove collocato in posizione non utile all'accesso al numero programmato.

Il ricorrente non ha presentato domanda di ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale presso altra Regione o altra provincia autonoma.

Con atto stragiudiziale notificato alla Regione Campania in data 11.10.2012 il ricorrente destinatario delle previsioni di cui alla l. n. 401 del 29.12.2000 ha richiesto l'ammissione in soprannumero ai corsi di formazione specifica di medicina generale.

Con provvedimento datato 6.11.2012, la Regione Campania ha denegato l'ammissione al corso in posizione soprannumerica sulla base delle seguenti argomentazioni.

"Nell'anno 2007, in sede di Coordinamento degli Assessori e di Conferenza dei Presidenti è stato approvato, sulla materia in questione, uno schema di avviso pubblico da pubblicare sui Bollettini Regionali, che prevede, tra l'altro, per ciascun corso regionale, un contingente numerico

di candidati da ammettere in soprannumero non superiore al 10% dei posti messi a concorso.

Non essendoci una identità di vedute in merito, la Commissione Tecnica Interregionale, in seduta tenutasi in Roma in data 01.02.2008, decise di lasciare alle singole Regioni la valutazione in merito all'opportunità di procedere all'emanazione dell'apposito bando, sulla base di specifiche esigenze e furono concordati alcuni principi sulla base dei quali avrebbero dovuto essere redatte le graduatorie per l'ammissione al corso.

La Regione Campania, sulla base delle proprie valutazioni, ha ritenuto di non dover procedere alla emanazione del bando per l'ammissione in soprannumero al corso per il triennio 2008/2011"

Il provvedimento speculare nei contenuti ad altre decisioni interdittive annullate con sentenza del Tribunale n. 567/09 n. 1586/09, 3003/09 , n. 27139/2010 che si allegano al presente ricorso è illegittimo e va annullato previa adozione delle più idonee misure cautelari per le seguenti considerazioni in

DIRITTO

1) VIOLAZIONE ARTT. 3 L. N. 401 DEL 29.12.2000 – ECCESSO DI POTERE – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – INESISTENZA ASSOLUTA DEI PRESUPPOSTI – ERRONEITA' ED ILLOGICITA' DELLA MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE ART. 3 L. 7/8/1990 N. 241 E S.M.I. – DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE.

L'art. 3 della L. 29.12.2000 n. 401 espressamente prevede che: "i laureati in medicina e chirurgia iscritti al corso di laurea universitario prima del

31.12.1991 ed abilitati all'esercizio professionale sono ammessi a domanda in soprannumero, ai corsi di formazione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991 n. 256.

I medici ammessi in soprannumero non hanno diritto alla borsa di studio e possono svolgere attività libero professionale compatibili con gli obblighi formativi”

La disciplina transitoria introdotta dalla legge n. 401/00, accorda ai medici in possesso di maggiore anzianità il beneficio della deroga al numero chiuso prevedendo l'ammissione in soprannumero ai corsi di formazione specifica, condizionata espressamente ed esclusivamente ai seguenti requisiti:

- a) Essere laureati in medicina e chirurgia con iscrizione al corso di laurea antecedentemente al 31.12.1991;
- b) Essere abilitati all'esercizio professionale.

L'ammissione al corso in soprannumero, rispetto ai posti quantificati e soggetti al regime ordinario del numero chiuso, è subordinata al solo onere di inoltrare di apposita domanda.

La norma connotata dai caratteri della specialità, istituisce condizioni di favore, esclusione e dalla procedura di selezione per l'accesso al numero chiuso, - (ammissione in soprannumero) - e dallo stesso contingentamento numerico, per i soli medici iscritti al corso di laurea prima del 31.12.1991 ed abilitati dopo il 31.12.1994 epoca in cui non esisteva obbligo di attestato di formazione necessario per l'esercizio della medicina generale, introdotto solo a partire dal 01.01.1995 dal D.lvo n. 368/99 ed in attuazione della direttiva n. 86/475/CE.

Con l'art. 21 del D.lvo n. 368/99 attuativo della direttiva 93/16/CE si è stabilito infatti, che per l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale e per l'inserimento nelle relative graduatorie regionali è necessario il possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale, rilasciato dagli assessori regionali all'esito di un corso di due anni istituito dalle regioni.

L'accesso al corso è subordinato al superamento di apposito concorso bandito dalle regioni entro il 31 ottobre di ciascun anno.

Con il D.lvo 277/2003 la durata del corso di formazione è stata elevata a tre anni a decorrere dal 31 dicembre 2003, fermo restando l'accesso su base concorsuale.

L'art. 3 della L. n. 401 del 2000, e le altre disposizioni in materia non subordinano l'ammissione in soprannumero ai corsi di formazione specifica in medicina generale dei medici, come la ricorrente iscritti al corso di laurea prima del 31.12.1991 e laureati ed abilitati dopo il 31.12.1994 all'esito favorevole di procedura concorsuale né all'individuazione preventiva di alcun quoziente numerico di ammissione.

Gli argomenti spesi dall'amministrazione regionale a supporto della denegata ammissione al corso e segnatamente, il riferimento operato agli accordi intercorsi in sede di coordinamento degli assessori e di conferenza nel 2007, con conseguente individuazione di contingentamento pari al 10% dei posti messi a concorso, da destinarsi agli aventi diritto all'applicazione dell'art. 3 L. 401/2000, sono erronei ed illegittimi posto che come rimarcato dalla V sezione del C.d.S. con recente decisione n. 3114/08 del 28.6.2008 le esigenze espresse dalla Conferenza e dal Ministero nel documento del

22.3.2007, se pur meritevoli di apprezzamento sotto l'aspetto dell'integrità dei bilanci regionali, sono però prive di supporto oltre che nella previsione legislativa anche nella decisione del T.A.R. dell'Umbria del 14.03.2007, ove il ricorso avverso il diniego di ammissione, è stato accolto sic ed simpliciter in quanto "non si vede in cosa possano consistere le procedure per l'ammissione dei medici in soprannumero la cui mancata attivazione giustificherebbe e legittimerebbe il diniego di applicazione della L. 401/2000 nei confronti di coloro che avendone diritto ne facciano richiesta".

Gli adempimenti procedurali preordinati e prodromici alla concreta attuazione di specifici ineludibili previsioni contenute all'art. 3 l. 401/2000 sono atti "dovuti per l'amministrazione regionale", la cui omissione arbitraria ed illegittima si traduce in ingiusta ed ingiustificata violazione di precisi obblighi normativamente imposti e contestuale ingiusta lesione di posizioni di diritto soggettivo come tali qualificate dalla normativa richiamata.

L'omissione e/o il ritardo nell'ammissione soprannumeraria degli aventi titolo all'applicazione dell'art. 3 l. 401/00 rende inoperante una previsione cogente, immediatamente operativa, azzerando ingiustamente l'intento del legislatore e segnatamente, la sollecita definizione delle situazioni non più compatibili con l'ordinamento comunitario.

Ne segue l'illegittimità del diniego opposto ancorato a presupposti evanescenti, inconsistenti ed erronei, adottato in elisione di precisi ed ineluttabili obblighi codificati dalla normativa richiamata in rubrica.

2) VIOLAZIONE ART. 3 L. 401 DEL 29.12.2000 – ECCESSO DI

**POTERE – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO –
INESISTENZA ASSOLUTA DEI PRESUPPOSTI – ERRONEITA’
ED ILLOGICITA’ DELLA MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE
ART. 3 L. 7.08.90 N. 241 – RIGETTO ASSOLUTO DI
MOTIVAZIONE**

L'amministrazione nel denegare l'attuazione in ambito regionale della previsioni di cui all'art. 3 l. 401/00 richiama le determinazioni assunte dalla conferenza dell'anno 2007 ed afferma quanto segue:

- *La Legge 29.12.2000 n. 401, all'Art. 3 (Corsi di formazione specifica in medicina generale), prevede che "I laureati in medicina e chirurgia iscritti al corso universitario di laurea prima del 31 dicembre 1991 ed abilitati all'esercizio professionale sono ammessi a domanda in soprannumero ai corsi di formazione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256. I medici ammessi in soprannumero non hanno diritto alla borsa di studio e possono svolgere attività libero- professionale compatibile con gli obblighi formativi".*

- *Nell'anno 2007, in sede di Coordinamento degli Assessori e di Conferenza dei Presidenti è stato approvato, sulla materia in questione, uno schema di avviso pubblico da pubblicare sui Bollettini Regionali, che prevede, tra l'altro, per ciascun corso regionale, un contingente numerico di candidati da ammettere in soprannumero non superiore al 10% dei posti messi a concorso.*

- *Non essendoci una identità di vedute in merito, la Commissione tecnica Interregionale, in una seduta tenutasi in Roma in data 1.02.2008,*

decise di lasciare alle singole Regioni la valutazione in merito all'opportunità di procedere all'emanazione dell'apposito bando, sulla base di specifiche esigenze e furono concordati alcuni principi sulla base dei quali avrebbero dovuto essere redatte le graduatorie per l'ammissione al corso".

La Regione Campania in difetto di circostanze e/o presupposti obiettivi e specifici ha optato per la non applicazione dell'art. 3 L. 401/00.

L'illegittimità del comportamento dell'amministrazione regionale emerge a tutto tondo ove si osservi che:

Come rimarcato dal G.A. a più riprese, e confermato dalla V sezione del C.d.S. con decisione n. 3114/08 le previsioni di cui all'art. 3 l. 421/00 ed i benefici ivi contemplati sono di immediata concreta attuazione non subordinati dal legislatore a preventiva emanazione di normativa integrativa e/o di dettaglio. È stato infatti affermato che: *"la norma – art. 3 l. 421/00 è chiara nell'ammettere la possibilità che ai corsi in oggetto siano ammessi anche partecipanti in soprannumero, purchè in possesso dei requisiti a tal fine espressamente previsti.*

Proprio la chiara ed inequivocabile previsione contenuta nell'art.3, che puntualmente individua le condizioni per la partecipazione in soprannumero, avalla la conclusione favorevole al ricorrente. Nessun dubbio, quindi, in merito all'attuabilità immediata della previsione. Conferma di tale conclusione e quindi dell'eshaustività della disposizione di legge, è la contestuale disciplina della posizione giuridica dei partecipanti ammessi in soprannumero, per i quali non è prevista la corresponsione della borsa di studio, pur potendo svolgere attività libero professionale

compatibile con la frequentazione del corso” (cfr. TAR Veneto, Sez. I, 2008 n. 3168).

Il Consiglio di Stato, ha recentemente affermato che: “Né l’art. 3 della legge n. 401 del 2000 né le altre disposizioni in materia (D.Lgs. n. 368/1999, D.Lgs. n. 256/1991, D.Lgs n. 277/2003) subordinano ad alcun quoziente numerico l’ammissione in soprannumero ai corsi di formazione specifica in medicina generale dei medici iscritti al corso di laurea prima del 31 dicembre 1991 e laureati ed abilitati dopo il 31 dicembre 1994” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, n. 3114/08);

“In ogni caso dato e non concesso che l’afflusso di corsisti soprannumerari a norma della legge n. 401/2000 comporti la necessità di procedere a qualche adattamento organizzativo, è chiaro che si tratterebbe di adempimenti dovuti e che la Regione non potrebbe rimandarne l’attuazione a tempo indeterminato e a suo arbitrio precludendo, in attesa, agli interessati di esercitare il proprio diritto” (cfr. Consiglio di Stato , Sez. V, n. 3114/08; TAR Umbria Perugia, Sez. I, sentenza breve 2007 n. 205).

Il TAR Lombardia Milano, Sez. I, n. 505/03 ha evidenziato che: “Ai sensi dell’art. 3 l. 29 dicembre 2000 n. 401, è consentita l’iscrizione in soprannumero ai corsi biennali di formazione specifica in medicina generale dei medici iscritti ai rispettivi corsi di laurea prima del 31 dicembre 1991 e abilitati, all’esercizio professionale, atteso che l’art. 3 cit. risulta concretamente applicabile anche in assenza di disposizioni che ne regolino le modalità di attuazione”.

Pertanto fermo restando l’ultroneità di previsioni regolamentari e/o attuative di disposizione legislativa di immediata applicazione va ancora

osservato che la Commissione tecnica interregionale nella seduta di febbraio 2008 ha in ogni caso rilevato la necessità che le modalità di concreta attuazione fossero prescelte dalle singole regioni in base a specifiche esigenze.

La commissione quindi, non ha affatto escluso la concreta applicazione della normativa speciale imponendo che la stessa dovesse essere raccordata ad esigenze specifiche dell'amministrazione regionale.

La Regione Campania lungi dall'esplicitare specifiche obiettive esigenze interdittive e/o impeditive l'applicazione dell'art. 3 l. 401/00, ha raccordato la non emanazione dell'avviso *sic et simpliciter* a proprie generiche inindividuate e non individuabili "valutazioni". (sic!)

La soluzione prescelta illegittima per tutte le considerazioni esposte al 1° motivo di ricorso si pone palesemente in contrasto con gli indirizzi dati dalla commissione tecnica interregionale e si svela chiaramente arbitraria ed illogica violando ingiustificatamente ed immotivatamente precisi ineludibili obblighi normativi imposti dall'art. 3 l. 401/2000.

Resta dimostrata dai rilievi svolti l'illegittimità del provvedimento impugnato per tutte le censure sollevate con il presente mezzo.

3) VIOLAZIONE ART. 3 L. 201 DEL 2000 - DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE ART. 3 L. N. 241/90 – ECCESSO DI POTERE

Il provvedimento che preclude al ricorrente l'ammissione in soprannumero ai corsi di formazione specifica di medicina generale è illegittimo per assoluta carenza di motivazione.

Il provvedimento denega infatti l'ammissione al corso sulla base delle seguenti incomprensibili rilievi: *"La Regione Campania, sulla base delle proprie valutazioni, ha ritenuto di non dover procedere alla emanazione del bando per l'ammissione in soprannumero al corso per il triennio 2008/2011"*.

L'Amministrazione Regionale omette di esplicitare sia pur sinteticamente il contenuto delle *"proprie valutazioni"*, gli elementi istruttori per cui ha ritenuto di non dover procedere alla emanazione del bando per l'ammissione in soprannumero al corso per il triennio 2012/2015".

L'art. 3 dalla legge n. 401/00, invero, stabilisce in modo puntuale ed esaustivo sia le condizioni per l'ammissione in soprannumero (iscrizione la corso universitario prima del 31.12.1191 ed abilitazione all'esercizio della professione), sia lo specifico "regime giuridico" dei "soprannumerari" (*id est*, esclusione del diritto a conseguire la borsa di studio, e controbilanciata possibilità di svolgimento dell'attività libero-professionale, purché compatibile con gli obblighi formativi).

Nel provvedimento impugnato difetta la puntuale circostanziata e sinanche sintetica indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche sottese all'iter logico, giuridico, seguito dalla P.A., con conseguente eclatante violazione dell'obbligo di puntuale motivazione consacrato dall'art. 3 della L. 241/90, assunto al rango di principio generale dell'ordinamento.

È assente la correlazione tra l'enunciato motivazionale criptico ed inintelligibile delle ragioni giuridiche (e/o di opportunità) poste a base della soluzione prescelta; idoneità che presuppone completezza di ricostruzione,

approfondita istruttoria e congruità di valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati, puntuale, analitica esplicitazione delle ragioni della scelta.

La lettura dell'atto disvela, l'inconsistenza, la superficialità dell'istruttoria effettuata, l'arbitrarietà dell'azione amministrativa con conseguente insanabile illegittimità dell'atto impugnato.

4) VIOLAZIONE ART. 10 BIS L. 241/90 – ECCESSO DI POTERE – INESISTENZA DEI PRESUPPOSTI – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.

Perché il provvedimento che denega l'ammissione sopranumeraria ai corsi di formazione specifica di medicina generale, non è stato preceduto da comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis di avvio del procedimento, consentendo in tal guisa al destinatario del provvedimento finale, a tutela delle garanzie partecipative codificate dalla norma richiamata, l'esibizione di documenti ed il deposito di memorie.

L'elisione dal momento partecipativo realizza violazione della normativa richiamata in rubrica ed integra ulteriore assorbente profilo di illegittimità dell'atto impugnato.

ISTANZA CAUTELARE

La prognosi di giudizio favorevole emerge dai motivi che precedono.

E' sussistente il danno grave ed irreparabile che deriva la ricorrente dalla perdurante efficacia del diniego opposto alla partecipazione al corso di formazione specifica in medicina generale, poiché si preclude il rilascio del titolo necessario per l'attività di medico di medicina generale nell'ambito

del servizio sanitario; titolo richiesto dalla direttiva CEE 86/457 e successive modifiche.

Il pregiudizio consegue alla preclusa possibilità di immediata sistemazione definitiva della situazioni non più compatibili con l'ordinamento comunitario.

Con il provvedimento impugnato vengono frustrate le aspirazioni professionali del ricorrente che al conseguimento del titolo utile all'esercizio della professione ha finalizzato i suoi studi.

Il ricorrente ha 46 anni ed ha quindi necessità – del tutto ovvia – di intraprendere quanto prima la professione cui ha dedicato lunghi anni di studi, anche al fine di conseguire “stabilità” ed “indipendenza” dal punto di vista economico.

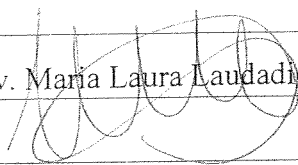
Viceversa, alcun pregiudizio subirebbe l'Amministrazione, atteso che l'ammissione in soprannumero è prevista senza borsa di studio dallo stesso art.3 l.401/00 e, dunque, a costo zero per la Regione Campania.

P.Q.M.

Prevvia adozione delle più idonee misure cautelari, accogliersi il ricorso con ogni conseguente statuizione.

Ai fini fiscali si dichiara che la presente controversia è soggetta a contributo unificato di € 600.00.

avv. Maria Laura Laudadio



RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza del ricorrente come in atti rapp.to, difeso e dom.to io sottoscritto Ass. U.N.E.P. addetto all'Ufficio Unico Notifiche Civili presso _____ ho notificato e dato copia conforme del presente atto sul cui originale esiste firma, mandato ed autentica:

- 1) Alla **Regione Campania**, in persona del Presidente p.t., dom.to per la carica presso la sede in Napoli alla Via S. Lucia n. 81.

UFFICIO UNICO NOTIFICHE CIVILI
di Napoli
30/09/2012

UFFICIO GIUDIZIALE
di Napoli
UFFICIALE GIUDIZIALE G.
Albino

- 2) Alla sig.ra **Giuseppina Minei**, residente in Cercola (80040 - NA) al Viale Giotto n. 15.